

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente l'inquadramento nelle carriere di concetto e proroga del termine per la presentazione delle domande di restituzione all'insegnamento » (801) (D'iniziativa dei senatori Cervone ed altri)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . .	Pag. 351, 352, 353 e passim
BUZZI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	353, 354
CERVONE (DC)	352
D'AMICO (DC), relatore alla Commissione	352
URBANI (PCI)	352, 354

La seduta ha inizio alle ore 14,10.

A C C I L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente l'inquadramento nelle carriere di concetto e proroga del termine per la presentazione delle domande di restituzione all'insegnamento » (801), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente l'inquadramento nelle carriere di concetto e proroga del termine per la presentazione delle domande di restituzione all'insegnamento », d'iniziativa dei senatori Cervone, Schiano, Innocenti, Mezzapesa, Grazioli, Faedo, Trifogli, Borghi e Bompiani.

Ricordo che del disegno di legge, già assegnato a questa Commissione in sede referente, è stato richiesto, nella seduta del 20

7^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1977)

ottobre, il trasferimento in sede deliberante; l'avvenuto trasferimento è stato comunicato alla Presidenza della Commissione il 24 ottobre.

Prego il senatore D'Amico di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D'AMICO, relatore alla Commissione. Sono conosciute le vicende che hanno portato alla presentazione di questo disegno di legge: con esso si vuole andare incontro all'esigenza di permettere una scelta obiettivamente serena ai 4.800 « maestri segretari », senza costringere codesti segretari delle direzioni didattiche ad un forzato rientro all'insegnamento nel momento attuale, cosa che da un lato lascerebbe nel caos i circoli didattici ove prestano la loro opera, e dall'altra avrebbe negative conseguenze nei ruoli di provenienza, finendo con alimentare ancora la disoccupazione giovanile nell'ambito della scuola italiana.

Poichè si tratta di essere d'accordo sulla sostanza del provvedimento e mi sembra che tale accordo non manchi, rappresento l'esigenza di approvare la proroga in esso contenuta prima della prossima scadenza dei termini per l'opzione (il 12 novembre prossimo), e mi dichiaro altresì disponibile a considerare una abbreviazione del periodo di proroga (tre anni) previsto dal secondo comma dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERVONE. In relazione a quanto detto dal relatore, prospetto l'opportunità di sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente, che riprende una norma (l'articolo 21) prevista nel disegno di legge sul precariato, di prossima presentazione: « Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o verranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alla segreteria dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il collocamento permanente fuori ruolo, ai

sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali di segretario ».

Questo testo, raccogliendo la sostanza del presente disegno di legge e anticipando quello che si farà per il precariato, mi sembra risolva anche la questione del periodo di proroga.

URBANI. Non siamo d'accordo sull'alternativa che viene offerta agli insegnanti, perchè riteniamo che, se non vogliono diventare segretari, devono tornare all'insegnamento; questa era la posizione iniziale, che vorremmo fosse mantenuta. Non possiamo favorire coloro che, ritenendo di andare a ricevere un trattamento minore, pur di non fare i segretari preferiscono essere messi fuori ruolo come insegnanti. La scelta deve essere tra i ruoli provinciali di segretario e i ruoli di insegnamento. A questo punto, non si può presentare una nuova soluzione, anche per una questione di correttezza. È preferibile, allora, rinviare di qualche mese la soluzione del problema.

CERVONE. Senatore Urbani, noi abbiamo rapporti anche fuori della sede della Commissione, e ieri sera, discutendo di questo disegno di legge, avevamo accennato alla possibilità di adottare la norma del disegno di legge sul precariato, confortati anche dal fatto che questa era stata concordata dal Governo con i sindacati, e che quindi poteva essere considerata accettabile dalla categoria; ieri sera avevamo anche detto che si poteva accantonare questo testo. Quindi, non si sta prendendo per la gola nessuno: si sapeva che avremmo portato qui una proposta di risoluzione. Che poi questa proposta risolva o meno il problema, è un altro discorso. Perciò nessuno sta prendendo nel sacco un altro, ma si sta discutendo e ragionando, ognuno sostenendo la propria posizione.

Come abbiamo studiato noi questa proposta, senatore Urbani, poteva studiarla anche lei! Comunque, è inutile continuare a fare certe discussioni. Il problema ora è solo questo: da parte nostra non ci sono difficoltà ad emendare il secondo comma dell'articolo unico sostituendo le parole:

« tre anni » con le altre: « sei mesi », oppure adottando una formula di questo genere: « finchè non sarà approvata la legge sul precariato ». Ho il dovere, però, di dire alla Commissione che l'articolo così come era stato proposto non sarebbe assolutamente fuori luogo e rappresenterebbe la risoluzione definitiva di questo problema. È vero che si tratta di maestri, ma di maestri che da venticinque anni fanno i segretari e che hanno perduto, per fare i segretari, addirittura il posto che avevano in ruolo e la classe di insegnamento. Con il presente disegno di legge si vuole risanare questa situazione. Comunque, parleremo di questo quando discuteremo il disegno di legge sul precariato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B U Z Z I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come rappresentante del Governo avevo aderito alla richiesta di trasferimento in sede deliberante di questo disegno di legge, poichè la proposta veniva avanzata in termini diversi dal testo presentato dal senatore Cervone. In relazione al nuovo testo, dovrei accertare gli oneri eventuali di spesa o connessi al fatto che si modifica la decorrenza dell'inquadramento. Vorrei pregare, invece, il senatore Urbani, di riconsiderare la sua posizione perchè, se adottassimo quanto egli propone, faremmo nostra una soluzione che da qui ad un certo tempo dovremmo riesaminare. Il disegno di legge presentato dal Governo sul precariato costituisce una soluzione ispirata ad un principio di equità. In sostanza, la scuola si è avvalsa dell'opera di questo personale per un lungo periodo di tempo. Oggi non siamo in grado di garantire a questo stesso personale uno sviluppo di carriera che salvaguardi i diritti acquisiti derivanti dal loro *status* originario. Infatti, l'ordinamento della carriera degli insegnanti è a ruoli aperti, è cioè diverso da quello del personale amministrativo e consente la valutazione di tutto il servizio prestato. Il personale amministrativo, invece, anche se ha conseguito la qualifica di segretario capo (la massima qualifica che si può conseguire), non può far valere

l'anzianità nella precedente qualifica, e quindi ha uno stipendio leggermente superiore all'attuale, ma riassorbibile, rimanendo fermo con gli scatti di anzianità nella nuova qualifica senza poter progredire come sarebbe giusto.

Il Ministero ha proposto un quesito in proposito al Consiglio di Stato, proprio perchè la norma di stato giuridico che il senatore Cervone vuole modificare risulta impraticabile. Per questa ragione, molti insegnanti si sono finora astenuti dal fare uso del diritto di opzione, e stanno attendendo con preoccupazione la data dell'11 novembre, che è il termine ultimo fissato dal decreto. Qui si vuole ovviare a questa situazione in termini molto rispettosi degli interessi dell'Amministrazione, nel senso che questo personale, che da più di dieci anni svolge una funzione di segretario, ha perduto un contatto vivo con la scuola per cui la restituzione all'insegnamento costituisce per esso una vera e propria difficoltà. Si tratta di personale che sarebbe infatti costretto a ritornare all'insegnamento, per non perdere quei vantaggi economici derivanti dal ruolo di provenienza. L'Amministrazione, d'altra parte, perderebbe dei segretari che si sono qualificati nel corso di oltre dieci anni di attività. Quindi, mi sembra che la soluzione che il Governo propone, nel contesto del disegno di legge sul precariato, sia rispondente ad una ragione di equità che riguarda la situazione soggettiva degli interessati, e ad una situazione di funzionalità che riguarda l'utilizzazione delle competenze acquisite. D'altronde — come è già stato ricordato — tutta la materia ha formato oggetto di trattativa anche con il Ministero del tesoro, il quale ha accettato la soluzione prospettata, cioè che questo personale continui a svolgere le mansioni di segretario non con stipendio superiore; non è infatti lo stipendio iniziale della qualifica che è superiore, bensì maggiore è il beneficio derivante dai ruoli aperti e quindi dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo e dallo sviluppo dell'anzianità nella qualifica.

Per le ragioni esposte, sono favorevole (preciso che la posizione che rappresento è quella del Ministero) all'approvazione del-

7^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1977)

l'emendamento presentato dal senatore Cervone, mirante ad inserire nel disegno di legge in esame la norma contenuta nel testo del provvedimento sul precariato, in modo da anticipare l'approvazione di una norma che rischieremmo di varare troppo tardi. Il disegno di legge sul precariato, infatti, non potrà essere approvato prima dell'11 novembre.

Mi rimetto peraltro, alle decisioni che la Commissione riterrà di adottare.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La decorrenza dell'inquadramento di cui al terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è quella del giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la eventuale presentazione della domanda di restituzione all'insegnamento.

Il senatore Urbani ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « tre anni » con le altre: « sei mesi ».

U R B A N I. Devo dichiarare che, se ho fatto un richiamo ai problemi di correttezza parlamentare, ciò dipende solo dal fatto che nella discussione precedente avevamo fatto presente che non eravamo comunque d'accordo se non per un rinvio breve che consentisse di risolvere il problema come il Governo voleva, cioè nel testo complessivo della legge. Pareva che questo problema fosse stato risolto negli incontri informali tenutisi ieri sera, ma è chiaro che è diverso dire: « Rinviando la questione e poi risolveremo il problema » dal dire: « Risolviamo subito il problema »! Noi restiamo del parere che la soluzione debba essere contenuta nel testo della legge sul precariato. Quindi, siamo disponibili, per quanto riguarda la questione dei termini, a far scattare di sei mesi la scadenza entro cui deve essere esercitata l'opzione. Poichè entro i sei mesi il provvedimento sarà approvato, le cose saranno a posto. Cioè, siamo favo-

revoli ad un articolo unico che dica che il termine dell'11 novembre, termine entro il quale il personale deve decidere, è prorogato di sei mesi.

P R E S I D E N T E. Considerati i tempi di lavoro del nostro Parlamento, ritengo che sarebbe meglio prorogare di un anno il termine stesso.

U R B A N I. Entro sei mesi la legge sul precariato sarà già approvata, comunque siamo favorevoli anche alla proroga di un anno.

B U Z Z I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi rimetto alla Commissione.

U R B A N I. Per quanto riguarda i problemi di copertura, non credo ce ne siano, perchè questo personale continuerà a fare quello che ha fatto finora.

B U Z Z I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si intende che la norma che si sta per approvare si applica anche a coloro che hanno già esercitato il diritto di opzione; l'opzione stessa diventa effettiva con il nuovo termine indicato nell'emendamento Cervone.

U R B A N I. Ad ogni modo, anche senza esplicitarlo nel provvedimento, resta inteso che si proceda in tal senso in sede di applicazione, perchè chi ha optato ha optato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, da me proposto, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « tre anni » con le altre: « un anno ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

La seduta termina alle ore 14,45.